

# **Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone**

## **Decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'Accordo che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)**

Adottata il 30 settembre 2011

Applicata a titolo provvisorio dal 1° novembre 2011

---

*Testo originale*

*Il Comitato misto,*

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («l'accordo»)<sup>1</sup>, in particolare gli articoli 14 e 18,

visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, in particolare l'articolo 4 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004<sup>2</sup> del Comitato misto UE-Svizzera e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- (3) L'allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione all'UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1° gennaio 2007.
- (4) Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l'allegato III dell'accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.
- (5) Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i

<sup>1</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>2</sup> RU **2004 4203**

medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.

(6) Al fine di garantire l'efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati,

*ha adottato la presente decisione:*

#### **Art. 1**

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

#### **Art. 2**

La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell'allegato.

#### **Art. 3**

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede.

#### **Art. 4**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell'espletamento delle sue procedure interne per l'attuazione della presente decisione.

Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente decisione.

Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall'adozione della presente decisione, la presente decisione decade.

Bruxelles, 30 settembre 2011

Per il Comitato misto:

Il presidente, Gianluca Grippa

*Allegato*  
*«Allegato III»*

## **Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali**

*(Diplomi, certificati e altri titoli)*

1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell'Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all'ambito di applicazione dell'accordo.
2. Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell'UE, alla Svizzera.
3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell'UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

### **Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento**

- 1 a. **32005 L 0036:** Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),  
modificata da:
  - direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
  - regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3),
  - regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 10),
  - regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),

- regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
- notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35),
- notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34),
- notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12),
- comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18),
- comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13),
- comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8),
- comunicazione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3)
- comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),
- comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1 ),
- comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1 ),
- comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3 ),
- comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10 ).
- rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18),
- rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).

- b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata:
1. le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano tra le parti contraenti:
    - articolo 3, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva,
    - articolo 11, lettera c) punto ii, ultima frase – procedura per l’aggiornamento dell’allegato II della direttiva,
    - articolo 13, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiornamento dell’allegato III della direttiva,
    - articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma – procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento,
    - articolo 15, paragrafi 2 e 5 – procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni,
    - articolo 20 – procedura di modifica dell’allegato IV della direttiva,
    - articolo 21, paragrafo 6, secondo comma – procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze,
    - articolo 21, paragrafo 7 – procedura di modifica dell’allegato V della direttiva,
    - articolo 25, paragrafo 5 – procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti,
    - articolo 26, secondo comma – procedura per l’introduzione di nuove specializzazioni mediche,
    - articolo 31, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell’assistenza generale,
    - articolo 34, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei dentisti,
    - articolo 35, paragrafo 2, terzo comma – procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti,
    - articolo 38, paragrafo 1, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei veterinari,
    - articolo 40, paragrafo 1, terzo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione delle ostetriche,
    - articolo 44, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei farmacisti,
    - articolo 46, paragrafo 2 – procedura per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti,
    - Articolo 61 – clausola di deroga
  2. L’articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue:

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

3. L'articolo 57, secondo comma, è attuato come segue:  
Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto.
  4. L'articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano.
- c. All'allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
- «in Svizzera:
- Ottico diplomato, diplomierter Augenoptiker, opticien diplômé  
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.
  - Audioprotesista con attestato professionale federale, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprothésiste avec brevet fédéral  
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
  - Calzolaio ortopedico diplomato, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, bottier-orthopédiste diplômé  
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.
  - Odontotecnico, maestro, diplomierter Zahntechnikermeister, technicien dentiste, maître  
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte

dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.

- Ortopedista diplomato, diplomierter Orthopädist, orthopédiste diplômé  
Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.»

d. All'allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«in Svizzera:

- Guida alpina con attestato professionale federale, Bergführer mit eid. Fachausweis, guide de montagne avec brevet fédéral

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.

- Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale, Schneesportlehrer mit eid. Fachausweis, professeur de sports de neige avec brevet fédéral.

Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, oppure un'esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione a titolo indipendente.»

e. Nell'allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diploma federale di medico	Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002
	Eidgenössisches Arztdiplom	Eidgenössisches Departement des Innern		
	Diplôme fédéral de médecin	Département fédéral de l'intérieur		

»

f. Nell'allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diploma di medico specialista	Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri	1° giugno 2002
	Diplom als Facharzt	Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte	
	Diplôme de médecin spécialiste	Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses	

»

g. Nell'allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Denominazione
Svizzera	Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Anestesiologia Anästhesiologie Anesthésiologie

Paese	Denominazione
Svizzera	Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni Chirurgia Chirurgie Chirurgie
Svizzera	Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni Neurochirurgia Neurochirurgie Neurochirurgie
Svizzera	Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Ginecologia e ostetricia Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique
Svizzera	Medicina interna Durata minima della specializzazione: 5 anni Medicina interna Innere Medizin Médecine interne
Svizzera	Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Oftalmologia Ophthalmologie Ophtalmologie
Svizzera	Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni Otorinolaringoiatria Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie

Paese	Denominazione
Svizzera	Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni Pediatria Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie
Svizzera	Malattie dell'apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni Pneumologia Pneumologie Pneumologie
Svizzera	Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni Urologia Urologie Urologie
Svizzera	Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs- apparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur
Svizzera	Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni Patologia Pathologie Pathologie
Svizzera	Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Neurologia Neurologie Neurologie

Paese	Denominazione
Svizzera	Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni Psichiatria e psicoterapia Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie
Svizzera	Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Radiologia Radiologie Radiologie
Svizzera	Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni Radio-oncologia/radioterapia Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie
Svizzera	Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Svizzera	Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Svizzera	Chirurgia pediatrica Durata minima della specializzazione: 5 anni Chirurgia pediatrica Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique

Paese	Denominazione
Svizzera	Cardiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Cardiologia Kardiologie Cardiologie
Svizzera	Gastroenterologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Gastroenterologia Gastroenterologie Gastroentérologie
Svizzera	Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Reumatologia Rheumatologie Rhumatologie
Svizzera	Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Ematologia Hämatologie Hématologie
Svizzera	Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Endocrinologia-diabetologia Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologie-diabétologie
Svizzera	Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni
	Medicina fisica e riabilitazione Physikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation

Paese	Denominazione
Svizzera	Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie
Svizzera	Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni Medicina tropicale e medicina di viaggio Tropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et médecine des voyages
Svizzera	Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza Kinder - und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents
Svizzera	Malattie renali Durata minima della specializzazione: 4 anni Nefrologia Nephrologie Néphrologie
Svizzera	Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni Malattie infettive Infektiologie Infectiologie
Svizzera	Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni Prevenzione e salute pubblica Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique

Paese	Denominazione
Svizzera	Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Farmacologia e tossicologia cliniche Klinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie cliniques
Svizzera	Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni Medicina del lavoro Arbeitsmedizin Médecine du travail
Svizzera	Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Allergologia e immunologia clinica Allergologie und klinische Immunologie Allergologie et immunologie clinique
Svizzera	Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni Medicina nucleare Nuklearmedizin Médecine nucléaire
Svizzera	Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della specializzazione: 4 anni Chirurgia oro-maxillo-facciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale

»

h. Nell'allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Diploma di medico generico	Medico generico	1° giugno 2002
	Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin	Praktischer Arzt	
	Diplôme de médecin praticien	Médecin praticien	

»

i. Nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	1. Infermiera diplomata e infermiere diplomato	Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Infermiera, infermiere	1° giugno 2002
	Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Pflegefachfrau, Pflegefachmann	
	Infirmière diplômée et infirmier diplômé	Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat	Infirmière, infirmier	
	2. Bachelor of Science in cure infermieristiche	Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Infermiera, infermiere	30 settembre 2011
		Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Pflegefachfrau, Pflegefachmann	
		Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat	Infirmière, infirmier	

»

j. Nell'allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Diploma federale di medico-dentista	Dipartimento federale dell'interno		Medico-dentista	1° giugno 2002
	Eidgenössisches Zahnarzt-diplom	Eidgenössisches Departement des Innern		Zahnarzt	
	Diplôme fédéral de médecin-dentiste	Département fédéral de l'intérieur		Médecin-dentiste	

»

k. Nell'allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Ortodonzia					
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione		Data di riferimento	
Schweiz	Diploma di ortodontista	Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia		1° giugno 2002	
	Diplom für Kieferorthopädie	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft			
	Diplôme fédéral d'orthodontiste	Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie			

Chirurgia odontostomatologica

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Schweiz	Diploma di chirurgia orale	Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia	30 aprile 2004
	Diplom für Oralchirurgie	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft	
	Diplôme fédéral de chirurgie orale	Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie	

»

I. Nell'allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diploma federale di veterinario	Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002
	Eidgenössisches Tierarzt Diplom	Eidgenössisches Departement des Innern		
	Diplôme fédéral de vétérinaire	Département fédéral de l'intérieur		

»

m. Nell'allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Levatrice diplomata	Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Levatrice	1° giugno 2002
	Diplomierte Hebamme	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Hebamme	
	Sage-femme diplômée	Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État	Sage-femme	

»

n. Nell'allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diploma federale di farmacista	Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002
	Eidgenössisches Apothekerdiplom	Eidgenössisches Département des Innern		
	Diplôme fédéral de pharmacien	Département fédéral de l'intérieur		

»

o. Nell'allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)	Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana		1996–1997
	Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)	–	2007–2008
	Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) insieme alla Berner Fachhochschule (BFH)		2007–2008
	Master of Arts FHNW in Architektur	Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW	–	2007–2008
	Master of Arts FHZ in Architektur	Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	–	2007–2008
	Master of Arts ZFH in Architektur	Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen	–	2007–2008
	Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)	Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne		2007–2008
	Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch»	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich		2007–2008

»

p. Nell'allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:

«

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	1. arch. dipl. PF Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. EPF,	2004–2005
	2. Architecte diplômé EAUG	2004–2005
	3. Architetto REG A Architekt REG A Architecte REG A	2004–2005

»

2 a. **377 L 0249:** Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),

modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
- Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
- **1 2003 T:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

- b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:
- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:  
«Svizzera:  
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech  
Avocat  
Avvocato».
  - 2) L'articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 77/249/CEE.
- 3 a. **398 L 0005:** Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36),  
modificata da:
- **1 2003 T:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
  - Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adeguava determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
- b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:
- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:  
«Svizzera:  
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech  
Avocat  
Avvocato».
  - 2) Gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 98/5/CE.
  - 3) L'articolo 14 è così attuato:  
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.

- 4 a. **374 L 0556**: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
- b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/556/CEE è così modificata:
- 1) all'articolo 4, il paragrafo 3 è così modificato:  
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
  - 2) L'articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/556/CEE.
- 5 a. **374 L 0557**: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5),  
modificata da:
- Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
  - **1 2003 T**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
  - Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).
- b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:
- 1) in Svizzera:  
Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti tossici (Raccolta sistematica del diritto federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e a quelle sulle sostanze tossiche per l'ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).

- 2) All'articolo 7, il paragrafo 5 è così modificato:  
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Svizzera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
  - 3) L'articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 74/557/CEE.
- 6 a. **386 L 0653**: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
- b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata:  
L'articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi sulla base della direttiva 86/653/CEE.

## **Sezione B:**

### **Atti di cui le parti contraenti prendono atto**

Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:

7. **389 X 0601**: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).»

